

m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33¹⁾

Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori

1)Pubblicato nel B.U. 17 luglio 2007, n. 29.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento definisce le modalità per la tutela della salute dei non fumatori in attuazione della [legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6](#), di seguito denominata legge.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado: i cortili, le terrazze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i giroscale aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi sportivi;
- b) luoghi aperti di pertinenza delle strutture per giovani: i giroscale aperti, i parchi gioco, i campi sportivi e le aree di servizio;
- c) strutture per giovani: i collegi, i centri giovanili, parrocchiali, sportivi e simili;
- d) locali chiusi, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge, nei quali vengono somministrati pasti: i locali chiusi destinati al consumo di pasti, di tutti gli esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della [legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58](#), e successive modifiche, all'articolo 1 della [legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39](#) ²⁾, e successive modifiche, all'articolo 1 della [legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22](#), all'articolo 2 della [legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57](#), ²⁾ e successive modifiche, e all'articolo 1 della [legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12](#), e successive modifiche, ivi compresi i circoli privati, club e simili;
- e) pasti: tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, toast, panini, paste, dolci, salatini e prodotti analoghi.

2)Abrogata dall'art. 17, comma 1, della [L.P. 19 settembre 2008, n. 7](#).

Art. 3 (Requisiti tecnici dei locali per fumatori)

(1) Le aree per fumatori vanno contrassegnate e separate da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. Il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Tali aree devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- a) essere delimitate da pareti a tutta altezza su tutti i lati;
- b) essere dotate di ingresso con porta a chiusura automatica;
- c) essere adeguatamente segnalate;
- d) non costituire un'area obbligatoria di passaggio per chi non fuma;
- e) essere dotate di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata e di ricambio d'aria.

Art. 4 (Impianti di ventilazione e di ricambio d'aria)

(1) Gli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria garantiscono una portata d'aria di ricambio esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio deve essere adeguatamente filtrata. Nelle aree per fumatori deve essere assicurato un ricambio d'aria con una frequenza minima pari a 19 ricambi l'ora in relazione al volume di tali aree. In ogni caso, però, dev'essere garantito un ricambio d'aria di 30 litri al secondo a persona. Il numero massimo di persone ammissibili contemporaneamente nell'area per fumatori è fissato in base alla portata degli impianti di ventilazione e di ricambio d'aria. Tale indicazione va affissa nel luogo in cui vengono esposte le licenze e le altre autorizzazioni.

(2) Nel caso in cui i mezzi di cui al comma 1 non siano destinati esclusivamente alla ventilazione dell'area per fumatori, la persona incaricata dell'installazione o del collaudo certifica il volume d'aria garantito dall'impianto per la ventilazione dell'area fumatori.

- (3) Le aree per fumatori devono essere mantenute in depressione non inferiore a cinque Pascal (Pa) rispetto agli ambienti limitrofi.
- (4) Tutta l'aria delle aree per fumatori è direttamente espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizia.
- (5) Gli impianti di ventilazione devono essere progettati, messi in servizio e tenuti in esercizio secondo le norme di buona tecnica. Essi devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di risparmio energetico, nonché alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).
- (6) La persona incaricata dell'installazione o del collaudo mette in servizio l'impianto di ventilazione dopo averlo controllato e ispezionato.
- (7) La manutenzione e le verifiche di sicurezza dell'impianto di ventilazione sono effettuate da persone esperte secondo le indicazioni del costruttore e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell'impianto.
- (8) L'installazione, la messa in esercizio, la manutenzione e le verifiche di sicurezza sono certificate mediante verbali di verifica o libretti di manutenzione. La documentazione è redatta in lingua tedesca o in lingua italiana.
- (9) Il gestore dell'impianto deve dimostrare la regolare manutenzione e verifica di sicurezza degli impianti installati.

Art. 5 (Cartelli di divieto di fumo)

- (1) Nei locali in cui è vietato fumare vanno esposti appositi cartelli realizzati secondo l'allegato A, almeno nel formato DIN A5, e recanti la scritta «vietato fumare» «Rauchen verboten» almeno in lingua tedesca e italiana, nonché la rappresentazione grafica del divieto di fumo.
- (2) Nelle strutture con più locali è sufficiente che le indicazioni di cui al comma 2 siano riportate su almeno un cartello.
- (3) Le aree per fumatori sono contrassegnate dal cartello recante la scritta «area per fumatori» «Raucherraum» almeno in lingua tedesca e italiana.
- (4) In caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione nelle aree per fumatori va apposto il cartello recante la scritta almeno in lingua italiana e tedesca: «Vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione» «Rauchen verboten wegen defekter Lüftungsanlage».

Art. 6 ³⁾

3)Reca modifiche all'allegato A del [D.P.P. 8 luglio 2002, n. 24](#).

Art. 7 (Abrogazione)

- (1) Il [decreto del Presidente della Provincia del 16 marzo 2005, n. 9](#), è abrogato.

Art. 8 (Entrata in vigore)

- (1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

